

3.07 Prestazioni dell'AVS



Apparecchi acustici dell'AVS

Stato al 1° gennaio 2015



In breve

I beneficiari di rendite di vecchiaia e di prestazioni complementari all'AVS/AI che risiedono in Svizzera e sono affetti da disturbi dell'udito accertati da un medico hanno diritto a un sussidio per l'acquisto di un apparecchio acustico. Possono far valere questo diritto al massimo ogni cinque anni, a condizione che l'apparecchio permetta di facilitare considerevolmente i contatti con il loro ambiente.

Il sussidio è versato direttamente all'assicurato sotto forma di forfait che copre il 75 % delle spese per la fornitura di un apparecchio acustico di tipo semplice e adeguato.

I beneficiari di rendite di vecchiaia che hanno già ricevuto sussidi dell'AI per la fornitura di apparecchi acustici continuano ad avere diritto alle prestazioni dell'AI (v. opuscolo informativo 4.08 – *Apparecchi acustici dell'AI*).

L'interlocutore per gli assicurati è l'ufficio AI che, in quanto organo esecutivo cantonale dell'AI, risponde a tutte le domande circa i sussidi per l'acquisto di apparecchi acustici. Gli indirizzi degli uffici AI si trovano all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Prima di acquistare il primo apparecchio acustico, occorre farsi visitare da un medico specialista che formula la diagnosi sul problema dell'udito e stila una perizia all'attenzione dell'ufficio AI. Sulla base di questa perizia l'ufficio AI prende una decisione in merito al diritto ai sussidi finanziari per l'acquisto dell'apparecchio. Gli uffici AI informano anche su quale medico specialista può essere consultato, in quanto si deve trattare di un/a otorinolaringoiatra (specialista ORL) riconosciuto/a dall'AI. Senza perizia di uno specialista ORL l'AVS non concede sussidi per l'acquisto di un apparecchio acustico.

Chi è andato in pensione e/o percepisce una rendita dell'AVS ha diritto ai sussidi per l'acquisto di un apparecchio; deve però rivolgersi lo stesso all'ufficio AI per qualsiasi domanda sul tema.

Sussidio forfettario

1 A quanto ammonta il sussidio forfettario?

Viene versato un sussidio forfettario a prescindere dai costi effettivi per la protesizzazione con un apparecchio acustico. Il forfait, che ammonta a 630 franchi per orecchio, è stato calcolato in modo da coprire il 75 % dei costi di un apparecchio di qualità di tipo semplice e adeguato, l'adattamento da parte di uno specialista e la manutenzione. Si tratta di un importo forfettario a prescindere che l'apparecchio costi di più o di meno. Se il prezzo dell'apparecchio supera il forfait, l'assicurato deve pagare di tasca propria l'importo mancante. Se, invece, il prezzo è inferiore, l'assicurato non deve rimborsare la differenza.

Il sussidio forfettario per un orecchio può essere richiesto ogni cinque anni, a meno che uno/a specialista ORL attesti già prima del termine una modifica considerevole dell'acutezza uditiva.

Libertà scelta del fornitore

2 Presso quale fornitore ci si può servire?

Gli apparecchi acustici possono essere acquistati presso tutti i fornitori qualificati (ad es. audioprotesisti, farmacisti, droghieri).

Libertà scelta dell'apparecchio

3 Quali tipi di apparecchio sono ammessi?

Un apparecchio acustico può essere acquistato in Svizzera o all'estero, a condizione che figuri sull'elenco dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, disponibile su Internet all'indirizzo www.avs-ai.ch oppure presso gli uffici AI.

Inoltro della richiesta

4 Presso quale ufficio va inoltrata la richiesta?

Per ricevere un apparecchio acustico dell'AVS gli assicurati devono compilare un *modulo di richiesta* e inviarlo alla cassa di compensazione che versa loro la rendita. I moduli di richiesta sono disponibili presso tutte le casse di compensazione, le loro agenzie e gli uffici AI e sul sito Internet www.avs-ai.ch.

Accertamento del diritto e versamento del forfait

5 Chi esamina se le condizioni per il diritto al sussidio forfettario sono soddisfatte?

Sulla base della diagnosi dello/a specialista ORL, l'ufficio AI cantonale competente esamina se le condizioni per il diritto a un sussidio forfettario per l'acquisto di un apparecchio acustico sono soddisfatte. In seguito l'ufficio AI può emanare una comunicazione nell'ambito della cosiddetta procedura semplificata. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.

6 Che cosa bisogna fare per ricevere l'importo forfettario?

Per ricevere il forfait, l'assicurato compila il modulo di fatturazione e lo inoltra all'ufficio AI che glielo ha inviato allegando una copia della fattura del fornitore di apparecchi acustici. La fattura deve contenere tutte le indicazioni richieste, descritte sul retro del modulo di fatturazione.

Associazioni di categoria e organizzazioni

Le associazioni di categoria e organizzazioni qui elencate forniscono ulteriori informazioni:

www.akustika.ch
Association suisse des audioprothésistes
Sihlbruggstrasse 3
6340 Baar
Tel. 041 750 90 00

www.verband-hoerakustik.ch
Association suisse des spécialistes de l'audition ASSA
Seilerstrasse 22
3001 Berna
Tel. 031 310 20 31

www.pro-audito.ch
pro audito schweiz
Feldeggstrasse 69
8032 Zurigo
Tel. 044 363 12 00

www.ecoute.ch
forum écoute
Avenue Général-Guisan 117
1009 Pully
Tel. 021 614 60 50

www.atidu.ch
Associazione per persone con problemi d'udito
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Tel. 091 857 15 32

www.orl-hno.ch
Società Svizzera di Oto-Rino-Laringologia e di Chirurgia Cervico-Facciale
Segreteria, Institut für Medizin und Kommunikation
Münsterberg 1
4001 Basilea
Tel. 061 271 35 51

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2016. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 3.07/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

3.07-15/01-I